

COMUNE DI SOLARINO
Provincia di Siracusa
UFFICIO TECNICO COMUNALE GRUPPO LL.PP.

**REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI
PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE
A 100.000 EURO**

Solarino, lì

Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Rosa Bazzano

Il Capo dell'U.T.C.
Ing. Milazzo Lorenzo F.

Art. 1

E' istituito l'Albo dei professionisti per il conferimento degli incarichi di importo inferiore a 100.000,00 (centomila) euro, relativi alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'art.14 della L. 109/94 come recepita con L. R. 7/02 e s.m.i. e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 2A del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr., comprese le prestazioni professionali dei geologi ed i collaudi, per le seguenti categorie professionali:

- 1) Ingegneri e/o Architetti
- 2) Geometri
- 3) Geologi

L'Albo è inoltre suddiviso nelle seguenti classi:

- a) Costruzioni (rurali, industriali, civili, artistiche e decorative)
- b) Impianti tecnologici
- c) Viabilità
- d) Reti idriche e fognarie
- e) Pianificazione urbanistica

e nelle seguenti fasce di importo delle opere:

- I < 200.000 €.;
- II > 200.000 €. < 500.000 €.
- III > 500.000 €.

e comunque per prestazioni professionali rientranti nei limiti economici fissati dal presente Regolamento.

Art. 2

Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'affidamento a professionisti esterni di incarichi, di importo inferiore a 100.000,00 (centomila) euro, relativi alle attività di cui all'art.1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza stabiliti dall'art. 17, comma 11 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. n. 02/08/2002, n. 7 e s.m.i.

Art. 3

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 125 comma 11, del D. L.vo 12/04/06 n.163 e dell'art. 17, c. 2, della L. 11/02/94 n. 109, come recepita con L.R. 2/8/02 n. 7 e s.m.i. , le attività di cui al precedente art. 1, se di importo inferiore a 20.000 (ventimila) euro, possono essere affidate direttamente, intuitu personae, in conformità al vigente regolamento dei contratti ed, in particolare, alla disciplina dell'attività contrattuale in economia.

Art. 4

L' istituzione dell'Albo sarà inizialmente pubblicizzata tramite avviso da pubblicare sulla GURS, all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e su quello dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

L'albo sarà operativo dall'esecutività della delibera che lo approverà, sarà valido fino all'entrata in vigore di eventuali disposizioni normative, comunitarie, nazionali o regionali, incompatibili con questo sistema, e sarà aggiornato entro il **31 dicembre** a partire dall'anno solare successivo a quello di entrata in vigore.

La formazione dell'albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali. L'acquisizione della candidatura non comporterà pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto del candidato, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

Art. 5

Ai sensi dell'art.17, c. 11, della L. 109/94, come recepito con L.R. 7/02 e s.m.i. gli incarichi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, in base al rinvio dinamico disposto dall'art. 32 della L.R. n. 7/02, sono affidati dal Sindaco, a professionisti singoli o associati

di sua fiducia, tramite la procedura negoziata di cui agli artt. 91, c. 2, e 57, c. 6, del D. L.vo 12/04/06, n. 163, mediante selezione comparativa tra almeno cinque iscritti all'albo, se è presente un tale numero di aspiranti idonei, per i quali non sussistono le condizioni ostative di cui agli artt. 17 e 28 della L. 109/94 come recepita con L.R. 7/02 e s.m.i., da individuarsi nel rispetto, ove possibile, del principio di rotazione.

Non è in ogni caso consentito, nel corso dell'anno solare, affidare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano i 100.000 €, IVA esclusa.

Art. 6

I compensi, a percentuale e a quantità, da porre a base d'asta, saranno stabiliti, ove possibile, sulla base delle vigenti tariffe professionali.

Per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse si procederà con onorari a discrezione quantificati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 7

L'affidamento dell'incarico viene reso pubblico dal Responsabile Unico del Procedimento, con le modalità di cui all'art. 17, c.11, della L. 109/94, come recepita con L.R. 7/02 e s.m.i. (ordini e collegi professionali entro 30 gg. dal conferimento) e di cui all'art. 1, c. 127, della L. n. 662/96 e s.m.i. (sito web con indicazioni dei soggetti percettori, della ragione e dell'ammontare dell'incarico) ed il relativo rapporto viene regolato con apposito disciplinare.

Art. 8

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del D. L.vo n. 196/03 e s.m.i, sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale, il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

Art. 9

Ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e l'affidamento degli incarichi, i soggetti di cui all'art. 17 c.1 lett.d), e), f), g) e g-bis) della L.109/94, come recepita con L.R. n. 7/02 e s.m.i., interessati alla candidatura sono invitati a presentare la seguente documentazione:

A) Professionisti singoli:

- 1)** Istanza in carta legale;
- 2)** Certificato di iscrizione all'albo/collegio professionale o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci;
- 3)** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., e nella consapevolezza delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, con cui il professionista attesti:

a) L'inesistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 17 della L. 109/94, come recepita con L.R. 7/02 e s.m.i., e si impegni altresì al rispetto dei divieti imposti dalla stessa norma;

b) L'inesistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 28 della L. n.109/94, come recepita con L.R. 7/02 e s.m.i., e contestualmente l'impegno altresì al rispetto dei divieti imposti dalla stessa norma (questa dichiarazione va resa esclusivamente da ingegneri/architetti/geometri, se in possesso di un'anzianità di iscrizione all'albo/collegio professionale di almeno 5 anni);

c) L'impegno a non intervenire in alcun modo, qualora incaricati del collaudo statico, nella direzione ed esecuzione dell'opera (questa dichiarazione va resa esclusivamente da ingegneri/architetti se in possesso di un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 10 anni);

d) Di essere o meno dipendente pubblico, in caso positivo tale dichiarazione dovrà alternativamente:

d1) riportare l'attestazione di titolarità di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno;

ovvero, per quelle categorie di dipendenti pubblici a cui è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero – professionali;

d2) riportare, in allegato, in originale o copia conforme, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero – professionale o, l'impegno, del proprio datore di lavoro, a rilasciarla prima del materiale conferimento dell'eventuale incarico;

e) L'insussistenza, a proprio carico, di alcuno dei motivi ostativi di cui all'art. 7 della L. 55/90 e s.m.i.;

f) Il possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dei compiti di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili di cui al D. L.vo n. 81/08;

4) Curriculum professionale con allegato schema riepilogativo dell'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

B) Società di professionisti e/o società di ingegneria:

1) Istanza in carta legale con l'indicazione del/dei professionisti che dovranno materialmente espletare, assumendone le conseguenti responsabilità, gli eventuali incarichi;

2) Tutta la documentazione e/o dichiarazioni previste al precedente punto A) con riferimento al singolo professionista associato ed anche al/ai professionisti che dovranno materialmente espletare gli eventuali incarichi;

3a) Le società di professionisti dovranno altresì produrre l'organigramma previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 554/99;

3b) Le società di ingegneria dovranno altresì produrre l'organigramma previsto dall'art. 53 del D.P.R. n. 554/99.

N.B.: Tutta la documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere prodotta, pena l'esclusione, utilizzando gli schemi tipo predisposti dall'Ente.

L'iscrizione avverrà nella fascia d'importo immediatamente inferiore alla somma degli importi delle opere complessivamente progettate e di quelle complessivamente dirette nel quinquennio di riferimento.

Art. 10

Non possono essere iscritti all'albo per l'affidamento degli incarichi di che trattasi i professionisti che:

- 1) Abbiamo perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza;
- 2) Non abbiamo prodotto tutto o parte della documentazione necessaria;
- 3) Abbiamo prodotto informazioni non veritiere.

Informativa D. L.vo n. 196/03, art. 13.

- I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza di che trattasi e per le finalità strettamente connesse;
- Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici.
- I dati potranno essere comunicati a terzi per l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/00;
- Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento di tenuta ed aggiornamento dell'albo,
- Il professionista può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati come previsti dall'art. 7 del D.L.vo n. 196/03;
- La presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo costituisce assenso al trattamento dei dati.

